

Modifica dell'attrezzatura di salvataggio all'interno dell'Ordinanza sulla navigazione interna valida dal 01.01.2013

Art. 131 Principio

¹ I natanti devono essere equipaggiati in funzione della loro grandezza e conformemente all'uso al quale sono destinati.

² Gli oggetti dell'equipaggiamento prescritto devono sempre essere pronti all'uso e trovarsi in un luogo apposito.

Art. 134 Mezzi di salvataggio

¹ Sono ritenuti mezzi di salvataggio i mezzi di salvataggio individuali o collettivi. Giubbotti di salvataggio con collo e salvagenti anulari sono considerati mezzi di salvataggio individuali. Zattere gonfiabili e imbarcazioni di salvataggio sulle quali le persone possono salire sono considerate mezzi di salvataggio collettivi.¹

² I mezzi di salvataggio individuali devono avere una spinta idrostatica di almeno 75 N; sono esclusi quelli su natanti di cui all'articolo 134a.²

^{2bis} I giubbotti di salvataggio gonfiabili sono riconosciuti se il dispositivo di gonfiamento è azionato automaticamente o a mano.³

³ Le esigenze per le zattere gonfiabili e le imbarcazioni di salvataggio sulle quali le persone possono salire sono rette dall'ordinanza del 14 marzo 1994⁴ sulla costruzione dei battelli e dalle pertinenti disposizioni d'esecuzione del Dipartimento. I palischermi non sono ammessi come canotti di salvataggio.⁵

⁴ Per ogni persona a bordo di un natante deve essere disponibile un mezzo di salvataggio individuale o un posto in un mezzo di salvataggio collettivo.⁶

^{4bis} La disposizione di cui al capoverso 4 non si applica:

a.

ai battelli a remi (art. 2 lett. a n. 11) e alle attrezzature nautiche idonee alla competizione (art. 134a cpv. 1) che circolano su laghi nella zona rivierasca interna o esterna;

b.

ai battelli per passeggeri. La dotazione e la composizione dei mezzi di salvataggio a bordo dei battelli per passeggeri è retta dalle disposizioni dell'ordinanza del 14 marzo 1994⁷ sulla costruzione dei battelli.⁸

⁵ A bordo di imbarcazioni da diporto e di imbarcazioni sportive motorizzate con una potenza di propulsione superiore a 30 kW come pure di battelli a vela con una superficie velica superiore a 15 m², oltre ai mezzi di salvataggio menzionati nel capoverso 4 deve trovarsi un salvagente appropriato che possa essere gettato in acqua e sia dotato di una spinta idrostatica di almeno 75 N e di una sagola di lancio di almeno 10 m.⁹

⁶ La spinta idrostatica dei giubbotti di salvataggio per ragazzi al di sotto di 12 anni non è prescritta. Devono tuttavia essere utilizzati giubbotti di salvataggio con collo di misura adeguata.

Art. 134a¹ Mezzi di salvataggio per attrezzature nautiche idonee alla competizione

¹ Sono considerati attrezzature nautiche idonee alla competizione i kite surf e le tavole a vela, i natanti da competizione per regate, i caiachi, le canoe e i gommoni idonei alla competizione e altri natanti simili, nonché i battelli a vela che non dispongono di un vaso stagno agli spruzzi e alle intemperie e sufficientemente grande per il trasporto di mezzi di salvataggio ai sensi dell'articolo 134.

² A bordo di attrezzature nautiche idonee alla competizione impiegate su fiumi o laghi al di fuori della zona rivierasca interna o esterna è ammesso recare, al posto dei mezzi di salvataggio di cui all'articolo 134, l'equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento.

³ Sono considerati equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento i giubbotti di salvataggio che corrispondono alla norma SN EN ISO 12402-5:2006 nella versione del novembre 2006².

⁴ L'equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento deve corrispondere alla taglia di chi lo indossa.

Foto dei nuovi giubbotti di salvataggio validi dal 01.01.2013